



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VINCA

TAR Veneto, sez. IV, 29 aprile 2026, n. 974: la procedura di VINCA si conclude sempre con un provvedimento esplicito, motivato e preventivo, ottenuto secondo regole stringenti che escludono qualsiasi equiparazione "per silenzio o per sostanza"

Il TAR Veneto respinge il ricorso contro un provvedimento di sospensione dei lavori di ceduazione di un bosco, avviato in area ricompresa nella rete Natura 2000 (entro il perimetro del Parco del Delta) e rilevato nel corso di un sopralluogo fissato per il rilascio dell'autorizzazione al taglio.

Sostanzialmente il proprietario dell'area, pur avendo chiesto l'autorizzazione all'Ente Parco, aveva avviato i lavori prima di ottenerla, giustificandosi con problemi fitosanitari degli apparati arborei.

La vicenda si dipana, quindi, sul piano del processo amministrativo, con l'impugnazione della sospensione, ma dà luogo ad uno dei primi casi di irrogazione di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 12/2024, per intervento in area della rete Natura 2000 senza la preventiva VINCA.

Il TAR Veneto, dal canto suo, respinge il ragionamento del ricorrente, che puntava a "riqualificare" la documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione al taglio quale documentazione di VINCA, con obbligo dell'amministrazione di chiudere il procedimento nel merito e non con una mera sospensione.



Il TAR ricorda, infatti, che *“la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, disciplinata dall’art. 5 del D.P.R. 357/1997, dall’art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE e, a livello regionale, dal Regolamento veneto n. 4 del 9 gennaio 2025, richiede un provvedimento esplicito, motivato e preventivo, ottenuto secondo regole procedurali stringenti che escludono qualsiasi equiparazione per silenzio o per “sostanza”. La documentazione allegata all’istanza (...) non presenta i contenuti prescritti nemmeno per la sola fase di screening (Fase 1) dall’Allegato tecnico al Regolamento regionale n. 4/2025, che richiede la presentazione di un “Format di supporto Proponente - Screening specifico” contenente le informazioni descrittive dell’intervento, del contesto territoriale, degli effetti attesi in relazione al sito e agli obiettivi di conservazione. Peraltro, lo stesso ricorrente non ha mai nemmeno presentato domanda di VINCA, sicché difetta la stessa base procedimentale della pretesa “riqualificazione”. L’assenso dell’Ente Parco ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 non è acquisibile per silentium, come chiarisce l’art. 17-bis, comma 4, della L. 241/1990, secondo cui le disposizioni sul silenzio-assenso non si applicano nei casi in cui il diritto dell’Unione europea richieda l’adozione di provvedimenti espressi, e come ribadito dall’art. 6, par. 3, della Direttiva 92/43/CEE”.*

[Consulta la sentenza](#)